

Stralcio Verbale di Consiglio seduta del 4.12.2023

Il giorno 4 dicembre 2023 nella sede di Milano, Via Ettore Ponti 49, alle ore 11.00 si riunisce su convocazione prot. n. 2003/2023, il Consiglio Provinciale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, nelle persone dei seguenti componenti:

- Cremoli Cristiano – Presidente (Presente)
- Moroni Giuseppe – Tesoriere (Presente)
- Ventoruzzo Walter – Segretario (Presente)
- Cavanna Vincenzo – Vice Presidente (Assente Giustificato)
- Antonini Marco – Consigliere (Assente Giustificato)
- Cartone Massimo – Consigliere (Presente)
- Macrina Gianfranco – Consigliere (Presente)
- Merli Tosi Rossella – Consigliere (Presente)
- Mocchetti Paolo – Consigliere (Assente Giustificato)
- Muroni Andrea – Consigliere (Presente in videoconferenza)
- Mutti Luca – Consigliere (Presente)
- Pirrone Rocco – Consigliere (Presente)
- Pizzocri Gian Maria – Consigliere (Presente)
- Raimondi Ernesto – Consigliere (Presente)
- Sorrentino Massimo – Consigliere (Presente in videoconferenza)

Il Consiglio si è riunito per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Odg riunione di Consiglio del 4 dicembre 2023

Omissis

8) Proposta delibera Programmazione annuale affidamenti 2024

Omissis

Il Presidente Cristiano Cremoli prende la parola e coordina la riunione di Consiglio che si riunisce in modalità online, tramite utilizzo della piattaforma Zoom, accertata l'identità dei partecipanti, constatato e fatto constatare il numero legale (12 Consiglieri presenti) alle ore 10.30 dichiara aperta la seduta.

Omissis

8) Proposta delibera Programmazione annuale affidamenti 2024

**Delibera n. 8 del 4 dicembre 2023 – verbale del Consiglio del Collegio del 4/12/2023
Pianificazione esigenze dell'Ente (acquisizione servizi e forniture) ANNO 2024**

Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano

Premesso che, di regola, il Collegio provvede annualmente alla pianificazione delle esigenze funzionali e/o organizzative per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b), per i quali non sussiste l'obbligo della programmazione, anche tenendo conto di quanto indicato nel bilancio di previsione;

Preso atto che, al fine di una migliore gestione interna delle attività di approvvigionamento, si rappresenta la necessità di procedere ad una pianificazione delle esigenze del Collegio per l'anno 2024;

Verificato il Bilancio di previsione presentato nella riunione di pre consiglio del 30 novembre 2023

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio;

Valutato il prospetto presentato;

All'unanimità

DELIBERA

1) di individuare e affidare i seguenti servizi necessari, a partire dall'esercizio finanziario 2024:

a) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Assistenza Sistemistica, manutenzione e canone di utilizzo del gestionale, abbonamento invio newsletter e al mantenimento indirizzi di posta elettronica offerta n. 123 del 21 novembre 2023 capitolo 11.004.0010 Assistenza software manutenzioni digitalizzazione

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: supporto informatico e licenza gestionale

Importo stimato del contratto: 7.044,00 Euro esclusa iva

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di gestionale specifico costruito sulle esigenze dell'ente, non acquistabile sul mercato elettronico

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche: ASSISTENZA SISTEMISTICA

L'assistenza sistemistica comprende i seguenti servizi:

ASSISTENZA

a) System Management: monitoraggio e gestione dei server e delle postazioni di lavoro (PdL).

In particolare: monitoraggio degli apparati, gestione delle password, dei profili utente e degli indirizzi IP per l'accesso delle PdL alle risorse di rete, controllo centralizzato sulla gestione dei server, dei file system, dei sistemi di stampa e dei profili utente, gestione delle code di stampa delle stampanti aziendali, gestione remota delle procedure di backup recovery dei

server.

L'assistenza viene effettuata sui server, sui client e sugli apparati passivi ed attivi (Stampanti, switch, router, ...). Mantenimento dei software presenti sia per la parte produttiva che per la parte prettamente sistemistica (Antivirus, Backup, Firewall, ...). Verranno programmati eventuali aggiornamenti concordati di software da Voi acquistati.

b) Risoluzione di problematiche hardware. A seguito della eventuale rottura delle apparecchiature hardware non in garanzia e che non vengono ritenute aggiustabili verranno proposti apparecchi sostitutivi che verranno acquistati solo in seguito ad approvazione.

TIPOLOGIA DI ASSISTENZA

1. Assistenza Remota

Assistenza remota sugli apparecchi client e server, e, solo ove non possibile, prevederà l'assistenza on-site per la soluzione delle problematiche. Assistenza On-site ordinaria L'assistenza, per il periodo del contratto, comprende un numero massimo di 12 interventi di assistenza on-site (non cumulabili negli anni successivi nel caso di eventuale rinnovo del contratto).

Oltre tale numero di interventi verrà effettuata l'assistenza straordinaria. Le uscite, da effettuarsi per l'installazione di nuovi apparati da Voi richiesti, potranno venire inserite negli interventi annui di assistenza on site, anche se non fanno parte dell'assistenza ordinaria.

2. Assistenza straordinaria

Nel caso di interventi che eccedano il numero previsto per l'assistenza ordinaria o che vengano richiesti su apparecchiature o software non inclusi in assistenza verranno quotati specificatamente e approvati

ACQUISTO SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE

In funzione delle necessità di garantire un sistema informativo allineato con le specifiche aziendali, si adotterà un unico fornitore di Hardware e Software con analisi preventiva di hardware e software da installare

MANUTENZIONE GEOSMART

Contratto di licenza d'uso e manutenzione di Geosmart. Con tale contratto Geosmart verrà aggiornato alle versioni più idonee degli ambienti di sviluppo in modo da mantenere nel tempo le funzionalità implementate. Inoltre, per la durata del contratto, verrà garantita l'assistenza al personale e la correzione di eventuali problematiche sul software che dovessero manifestarsi decorso il termine di garanzia. Potranno essere implementate anche piccole modifiche (es. descrizioni di un campo, aggiunta di un campo in una stampa ...) che non richiedano la revisione delle funzionalità.

ABBONAMENTO INVIO EMAIL E POSTA ELETTRONICA

- Abbonamento annuo invio email (max 5000 email giornaliere) - Mail server e mantenimento di posta elettronica.

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi indispensabili al fine dello svolgimento ordinario delle attività svolte dal Collegio come da normativa vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 20 novembre 2023 a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

1) Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico:

1) Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172 importo € 7.044 + iva

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare ad ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172 le attività in parola per un importo € 7.044 (+ IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi del gestionale in dotazione agli uffici costruito ad hoc per l'Ente non acquistabile sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento ed offre un servizio unico in quanto il software gestionale in adozione è stato elaborato congiuntamente all'Ente non risultando peraltro che vi siano prodotti che garantiscano le stesse prestazioni;

-che, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0010 Assistenza software e manutenzioni – digitalizzazione e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0010 Assistenza software e manutenzioni - digitalizzazione del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni sopra riportate, in parola Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172, per un importo pari a € 7044 (+ IVA come per legge), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 7044 (+ IVA come per legge), a favore della società Aram srl nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0010 Assistenza software manutenzioni digitalizzazione.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

b) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0020 canoni assistenza contratti

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: mantenimento siti internet

Importo stimato del contratto: 2460 euro iva esclusa

Durata del contratto: 12 mesi – 1 gennaio 2024- 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche: HOSTING SITI INTERNET COLLEGIO

con le seguenti caratteristiche:

Webserver dedicato con dimensionamento delle risorse in funzione delle richieste
Protezione dei dati dall'esterno con sistema Firewall e Antivirus/Antintrusione
Controllo periodico dei log di accesso ai dati con segnalazione data breach come da GDPR
Certificato SSL Backup quotidiano dei dati Configurazione e mantenimento servizio SMTP
con max 10.000 invii al giorno

SITO GEOMETRI MILANO

Hosting con le seguenti caratteristiche:

Webserver dedicato con dimensionamento delle risorse in funzione delle richieste
Protezione dei dati dall'esterno con sistema Firewall e Antivirus/Anti-intrusione
Controllo periodico dei log di accesso ai dati con segnalazione data breach come da GDPR
Certificato SSL Backup quotidiano dei dati

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice.

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi indispensabili al fine dello svolgimento ordinario delle attività svolte dal Collegio come da normativa vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto per il corretto funzionamento delle attività verso gli iscritti

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumento telematici ecc. ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 20 novembre 2023 a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

1) Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico:

1) Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172

importo € 2460 oltre iva e oneri di legge

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare ad ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172 le attività sopra definite per un importo € 2.460 (+ IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro.
-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio*", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,
- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "*Regolamento per la professione di Geometra*", che istituisce i Collegi Provinciali.
-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0020 Canoni assistenza contratti e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0020 Canoni assistenza contratti del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola Aram srl ARAM Srl . 20158 Milano - Italia . Via Derganino, 24 . T. +39.02.39325160 - F. +39.02.36505052 . info@aramx.com - www.aramx.com . P.IVA 03426950964 . R.E.A. 1674172, per un importo pari a € 2460 (+ IVA come per legge), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 2460 (oltre IVA come per legge), a favore della società Aram srl nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0020 Canoni assistenza contratti.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

c) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0023 Adempimenti nuove normative – Conservazione Registro Protocollo

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Conservazione Registro Protocollo a norma

Importo stimato del contratto: 250 euro

Durata del contratto: 12 mesi 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche: Conservazione a Norma del Registro Giornaliero di Protocollo

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice requisiti di carattere speciale accreditamento AGID

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

d) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.004.0014 Prestazioni professionali e Servizi gestione social media

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Gestione Social Media

Importo stimato del contratto: 9.600,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di opera intellettuale

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche: Gestione Social - Facebook, Instagram, TikTok

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di informazione e comunicazione fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri*

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 25 ottobre 2023 a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

1) Eleonora de Feo Corso Sempione. 76 Milano 20159 Milano (MI) CF: DFELNR98S44F205Q p. iva 12331180963

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico:

1) Eleonora de Feo Corso Sempione. 76 Milano 20159 Milano (MI) CF: DFELNR98S44F205Q p. iva 12331180963

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare ad Eleonora De Feo le attività in parola per un importo € 9600 (oltre IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività intellettuale in linea con le richieste del mercato di riferimento a seguito di verifiche sul web, non acquistabile sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento ed offre un servizio unico in quanto opera intellettuale e pertanto difficilmente paragonabile;

-che, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non conveniente, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio*", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "*Regolamento per la professione di Geometra*", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

PRESO ATTO che all’Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all’esito della verifica delle dichiarazioni rese dall’Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l’affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l’importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0014 Prestazioni professionali e servizi e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni professionali e Servizi del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all’unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Eleonora De Feo Corso Sempione 76 Milano 20159 Milano (MI) CF: DFELNR98S44F205Q p. iva 12331180963 , per un importo pari a € 9600 (oltre IVA come per legge) per l’attività di gestione social – Instagram, Facebook, TikTok ed eventuali altre attività inerenti la comunicazione digitale come da preventivo, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 9600 (+ IVA come per legge), a favore di Eleonora de Feo Corso Sempione. 76 Milano 20159 Milano (MI) CF: DFELNR98S44F205Q p. iva 12331180963 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni professionali e servizi.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

e) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi Offerta professionale RSPP, aggiornamento documentale

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: RSPP, aggiornamento documentale

Importo stimato del contratto: 1700 euro iva esclusa

Durata del contratto: 12 mesi – 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

- Per divenire RSPP
- Per aggiornamento Piani

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice.

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi indispensabili al fine dello svolgimento ordinario delle attività svolte dal Collegio come da normativa vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto per il corretto funzionamento delle attività verso gli iscritti

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumento telematici ecc. ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 12 novembre 2023 a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

1) Fontana Stefano Architetto via Curtatone 4 Milano codice fiscale
FNTSFN71B20G388P partita iva 02399420963

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico in data 14 novembre 2023

1) Fontana Stefano Architetto via Curtatone 4 Milano codice fiscale
FNTSFN71B20G388P partita iva 02399420963 per un importo pari a euro 1700 iva e
oneri esclusi

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare all'Architetto Fontana Stefano via Curtatone 4 Milano codice fiscale
FNTSFN71B20G388P partita iva 02399420963 le attività in parola sopra descritte
per un importo € 1.700 (+ IVA e oneri come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata
rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni
contrattuali;

- che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs. 36/2023, ai
sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro.
-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non
rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera
n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra",
che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto
che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo
inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione
appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con
modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni descritte, in parola all'Architetto Stefano Fontana via Curtatone 4 Milano codice fiscale FNTSFN71B20G388P partita iva 02399420963 , per un importo pari a € 1.700 (+ IVA e oneri come per legge), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 1700 (oltre IVA e oneri come per legge), a favore dell'Architetto Stefano Fontana nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni professionali e servizi.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

f) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: consulenza paghe e contributi

Importo stimato del contratto: 2600 euro iva esclusa

Durata del contratto: 12 mesi – 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

L'incarico concerne l'esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e la relativa consulenza, che riguardano i lavoratori dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento alla gestione ordinaria del contratto di lavoro per l'anno 2024.

Gli adempimenti ordinari con i relativi corrispettivi sono dettagliatamente elencati nell'allegato

A) che forma parte integrante della presente proposta. Su detti corrispettivi verrà applicato uno sconto forfettario pari al 10% a voi riservato.

SERVIZIO DI ELABORAZIONE

Rientrano nell'incarico di gestione del personale dipendente e in collaborazione gli adempimenti di seguito descritti.

Adempimenti con periodicità mensile:

- Elaborazione dei cedolini paga secondo la normativa contrattuale (anche aziendale) e legale vigente;
- Elaborazione del Libro Unico del Lavoro vidimato per dipendente, amministratore e collaboratore coordinato e continuativo;
- Elaborazione del Libro Unico del Lavoro riepilogativo vidimato (generale e per le suddivisioni richieste);
- Tenuta del Libro Unico del Lavoro su delega del cliente;
- Calcolo versamenti Irpef, contributi mensili, compilazione e invio modelli F24, Uniemens e Lista PosPA;
- Gestione TFR e previdenza complementare (solo calcolo in cedolino dei versamenti ai fondi);

Stampa importi netti con coordinate bancarie su file in formato .pdf e/o in formato compatibile con gli standard ABI;

- Elaborazione prospetti per la registrazione contabile dei costi del personale e su richiesta del cliente dei ratei di competenza del mese. La contabilità potrà essere generata per centro di costo e/o filiale su informazioni da Voi fornite;
- Elaborazione dei seguenti prospetti riepilogativi mensili (se richiesti):
 - o ferie e permessi;
 - o situazione fondi oneri differiti relativi a: mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR;
- Elaborazione e versamenti enti diversi o enti bilaterali contrattuali.

Adempimenti con periodicità annuale:

- Elaborazione della Certificazione Unica (CU) per dipendenti e collaboratori;
- Elaborazione e invio del modello 770 (quadri dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi).
- Elaborazione e invio autoliquidazione annuale INAIL per ogni posizione assicurativa aperta.
- Elaborazione dei seguenti prospetti:
 - o Fondo TFR al 31.12.
 - o Calcolo oneri differiti al 31/12 (ratei ferie, ecc.)
 - o Prospetto situazione ferie e permessi residui.
 - o Tabulato dati contabili ai fini IRAP.
- Predisposizione denuncia annuale per la normativa sul collocamento dei disabili

La stampa o la predisposizione dei file sia dei cedolini riepilogativi sia degli altri prospetti elencati potrà essere richiesta dal Cliente anche per qualifica, centro di costo e filiale. Eventuali altre suddivisioni potranno essere impostate, previo accordo, in relazione a future esigenze organizzative del cliente.

Servizi complementari

- Assistenza telefonica e/o via posta elettronica attinente le elaborazioni mensili.
- Aggiornamento normativo e contrattuale periodico relativo a novità di interesse per l'azienda cliente.

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice.

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi indispensabili al fine dello svolgimento ordinario delle attività svolte dal Collegio come da normativa vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto per il corretto funzionamento delle attività verso gli iscritti

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel*

quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumento telematici ecc. ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che in data 25 ottobre 2023 a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

- **JOBCODE STP Srl** - Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37 Sede legale: Milano – Corso di Porta Romana, 6 - CF/P.IVA 10264100966 Sesto San Giovanni MI - Piazza Indro Montanelli, 20 - Tel. +39 02 45476950 Roma - Via Boncompagni, 93 - Tel. +39 06 97273788

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico in data 29 novembre 2023

1) **JOBCODE STP Srl** - Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37 Sede legale: Milano – Corso di Porta Romana, 6 - CF/P.IVA 10264100966 Sesto San Giovanni MI - Piazza Indro Montanelli, 20 - Tel. +39 02 45476950 Roma - Via Boncompagni, 93 - Tel. +39 06 97273788 per un importo pari a 2600 euro oltre iva e oneri di legge

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla società **JOBCODE STP Srl** - Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37 Sede legale: Milano – Corso di Porta Romana, 6 - CF/P.IVA 10264100966 Sesto San Giovanni MI - Piazza Indro Montanelli, 20 - Tel. +39 02 45476950 Roma - Via Boncompagni, 93 - Tel. +39 06 97273788 le attività in parola sopra descritte per un importo € 2.600 (oltre IVA e oneri come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro.

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il *"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio"*, approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni descritte, in parola alla società **JOBCODE STP Srl** - Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37 Sede legale: Milano – Corso di Porta Romana, 6 - CF/P.IVA 10264100966 Sesto San Giovanni MI - Piazza Indro Montanelli, 20 - Tel. +39 02 45476950 Roma - Via Boncompagni, 93 - Tel. +39 06 97273788, per un importo pari a € 2.600 (oltre IVA e oneri come per legge), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 2600 (oltre IVA e oneri come per legge), a favore di **JOBCODE STP Srl** - Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37 Sede legale: Milano – Corso di Porta Romana, 6 - CF/P.IVA 10264100966 Sesto San Giovanni MI - Piazza Indro Montanelli, 20 - Tel. +39 02 45476950 Roma - Via Boncompagni, 93 - Tel. +39 06 97273788 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio

di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

g) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: supporto e segreteria nelle attività di organizzazione delle richieste degli iscritti in materia previdenziale

Importo stimato del contratto: 38.000,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di opera intellettuale
Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

- Assistenza ai professionisti per la compilazione di modelli e per l'uso dei servizi informatici;
- Informazione costante e tempestiva delle scadenze contributive
- Assistenza predisposizione documentale nella fase di preistruttoria delle relative pratiche

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA la decisione di sottoscrivere una convenzione tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano e la Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ente controllato al 100% dal Collegio;

CONSIDERATO che Fondazione Geometri Milano ha all'interno del proprio statuto articolo 3 punto o) "fornire sostegno organizzativo al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali"

VISTA

La proposta economica avanzata dalla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21, di svolgere l'attività in oggetto a fronte di un corrispettivo pari a euro 38.000 oltre iva e oneri di legge;

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 le attività in parola per un importo € 38.000 (oltre IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività previste dallo statuto della Fondazione costituita dal Collegio, non acquistabili sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta prestazioni non riscontrabili sul mercato in quanto iperspecializzate;

-che, non sono presenti sul mercato operatori con riguardo al settore di riferimento, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il *"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio"*, approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: *"Regolamento per la professione di Geometra"*, che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione*

appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

PRESO ATTO che all’Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all’esito della verifica delle dichiarazioni rese dall’Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l’affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l’importo del contratto è da imputare sul capitolo Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all’unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant’Ambrogio 21, per un importo pari a € 38000 (oltre IVA come per legge) per l’attività di supporto e segreteria nelle attività di organizzazione delle richieste degli iscritti in materia previdenziale, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell’operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 38000 (+ IVA come per legge), a favore di Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

h) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valore sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

Importo stimato del contratto: 35.000,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di servizi non rinvenibili sul mercato elettronico

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

Ufficio Stampa e Comunicazione

Organizzazione eventi

Gestione Rapporti Istituzionali

Coordinamento struttura e supporto adempimenti

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di informazione e comunicazione fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico:

1) Stefania Vignali via Attilio Regolo 2 20138 Milano CF: VGNSFN72T66C933L p. iva 08522790966 pec stefaniavignali@pec.it iscritta all'ordine dei giornalisti lombardi al numero 108231.

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare a Stefania Vignali le attività in parola per un importo € 35.000 (oltre IVA e oneri di legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività professionale e intellettuale non acquistabile sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento ed offre un servizio unico in quanto opera professionale intellettuale e pertanto difficilmente paragonabile;

-che, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non conveniente, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Stefania Vignali via Attilio Regolo 2 - 20138 Milano (MI) CF: VGNSFN72T66C933L p. iva 08522790966, per un importo pari a € 35.000 (oltre IVA e oneri di legge) per l'attività di Ufficio Stampa e Comunicazione - Organizzazione eventi - Gestione Rapporti Istituzionali - Coordinamento struttura e supporto adempimenti, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 35.000 (esclusa IVA e oneri di legge), a favore di Stefania Vignali via Attilio Regolo 2 20138 Milano (MI) CF: VGNSFN72T66C933L p. iva 08522790966 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul

conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

i) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

Importo stimato del contratto: 7.200,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di servizi non rinvenibili sul mercato elettronico

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

1. Oggetto e complessità dell'incarico

Consulenza e assistenza nella redazione del rendiconto d'esercizio ed adempimenti connessi. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti del cliente nella predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Formano oggetto della prestazione:

- esame del primo bilancio di verifica fornito dal cliente e del rendiconto finanziario;
- predisposizione del Bilancio e relativi allegati;
- assistenza nella predisposizione del preventivo finanziario.

2. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali Oggetto della prestazione è l'attività di assistenza e consulenza resa al cliente per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente (DPR 322/1998).

Formano oggetto della prestazione:

- la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione IRAP
- la predisposizione delle Certificazioni Uniche (CU) e l'invio telematico delle medesime all'AdE (CUR) riferite ai soli redditi di lavoro autonomo
- la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per la sola
- parte riferita alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo.

3. Impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali annuali e comunicazioni periodiche di cui al punto 2 che precede A norma di quanto previsto dall'art. 6-bis del DPR 322/1998 (il quale dispone che, qualora il contribuente/sostituto d'imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia al contribuente un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate) con la sottoscrizione del presente mandato l'impegno a trasmettere telematicamente le dichiarazioni e comunicazioni, di cui al punto 1.2 che precede, si intende conferito cumulativamente per la durata del presente mandato.

4. Consulenza ed assistenza generica e continuativa

Oggetto della prestazione è l'attività di assistenza e consulenza in materia societaria e tributaria a carattere continuativo e generico, svolta dal Professionista nei confronti del cliente.

Per consulenza in materia societaria deve intendersi quell'attività di assistenza volta ad assicurare il rispetto degli adempimenti di natura prevalentemente formale, relativi al regolare svolgimento della vita dell'ente societario in quanto tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l'ente è costituito.

Ciò premesso sono ricompresi nel presente incarico:

- la consulenza, anche telefonica, sulle procedure fiscali ricorrenti su problematiche specifiche del cliente;
- l'aggiornamento sulle novità e modifiche della legislazione fiscale mediante invio di circolari e comunicazioni telefoniche.

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di informazione e comunicazione fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico:

1) Silvia Ida Roccella Corso Sempione 72/A Milano CF RCCSVD66B44F205Z p. iva 06423140968 PEC silviaida.roccella@odcecmilano.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Sez. A con il n. 4857

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare a Silvia Ida Roccella le attività in parola per un importo € 7.200 (oltre IVA e oneri di legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività professionale specifica riguardante gli enti pubblici non economici, non acquistabile sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle

attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento ed offre un servizio unico in quanto opera professionale intellettuale e pertanto difficilmente paragonabile;

-che, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non conveniente, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Silvia Ida Roccella Corso Sempione 72/A Milano CF RCCSVD66B44F205Z p. iva 06423140968 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Sez. A con il n. 4857, per un importo pari a € 7.200 (oltre IVA e oneri di legge) per l'attività di Consulente contabile e fiscale, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 7.200 (esclusa IVA e oneri di legge), a favore di Silvia Ida Roccella Corso Sempione 72/A Milano CF RCCSVD66B44F205Z p. iva 06423140968 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0027 Direzione e funzionamento struttura.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le

dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

I) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: nell'organizzazione e operatività delle attività collaterali ai fini della gestione delle convenzioni con la PA

Importo stimato del contratto: 39.000,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di opera intellettuale

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

supporto nella organizzazione delle pratiche, creazione di elenchi di operatori, affiancamento nella attribuzione delle pratiche, report e analisi della distribuzione delle pratiche e statistiche sull'attività svolta, segreteria organizzativa

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA la decisione di sottoscrivere una convenzione tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano e la Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ente controllato al 100% dal Collegio;

CONSIDERATO che Fondazione Geometri Milano ha all'interno del proprio statuto articolo 3 punto o) "fornire sostegno organizzativo al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali"

VISTA

La proposta economica avanzata dalla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21, di svolgere l'attività in oggetto a fronte di un corrispettivo pari a euro 38.000 oltre iva e oneri di legge;

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 le attività in parola per un importo € 39.000 (oltre IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività previste dallo statuto della Fondazione costituita dal Collegio, non acquistabili sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta prestazioni non riscontrabili sul mercato in quanto iperspecializzate;

-che, non sono presenti sul mercato operatori con riguardo al settore di riferimento, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. Capitolo 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21, per un importo pari a € 38000 (oltre IVA come per legge) per l'attività di supporto e segreteria nelle attività di organizzazione delle richieste degli iscritti in materia previdenziale, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 38000 (+ IVA come per legge), a favore di Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.003.0011 Supporto servizi Cassa e convenzioni PA.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

m) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: Capitolo 11.003.0012 Servizi organizzazione eventi e gestione risorse

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: organizzazione e operatività delle attività cdi segreteria e connesse ai fini della gestione degli eventi formativi

Importo stimato del contratto: 38.000,00 Euro esclusa iva e oneri di legge

Forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del dlgs n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo all'operatore uscente in quanto trattasi di opera intellettuale

Durata del contratto: 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Caratteristiche tecniche:

individuazione della location o gestione degli eventi in presenza presso la sede e/o in diretta streaming, coordinamento dei docenti, realizzazione locandina, promozione dei corsi anche attraverso i social di Fondazione, verifica delle presenze e delle ore effettuate dagli iscritti, predisposizione dei certificati di abilitazione realizzati su indicazioni del Collegio, report e analisi della customer satisfaction, aggiornamento di eventuali banche dati, richieste di patrocinio da parte di altri enti pubblici, assistenza per gli iscritti che ne fanno richiesta di rimborsi da parte della Cassa, erogazione di formazione gratuita con esame e valutazione dei contenuti in collaborazione con aziende esterne, accreditamento eventi sul portale.

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi di fondamentali al fine dello svolgimento abituale delle attività svolte dal Collegio a favore dei propri iscritti;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che il bene o servizio non è disponibile sulla piattaforma ovvero che non sussistono Convenzioni o Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto la fornitura indicata in premessa.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA la decisione di sottoscrivere una convenzione tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano e la Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ente controllato al 100% dal Collegio;

CONSIDERATO che Fondazione Geometri Milano ha all'interno del proprio statuto articolo 3 punto o) "fornire sostegno organizzativo al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali"

VISTA

La proposta economica avanzata dalla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21, di svolgere l'attività in oggetto a fronte di un corrispettivo pari a euro 38.000 oltre iva e oneri di legge;

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 le attività in parola per un importo € 38.000 (oltre IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, inoltre trattasi di attività previste dallo statuto della Fondazione costituita dal Collegio, non acquistabili sul mercato elettronico, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale

affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta prestazioni non riscontrabili sul mercato in quanto iperspecializzate ed è ente controllato dalla stazione appaltante;

-che, non sono presenti sul mercato operatori con riguardo al settore di riferimento, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo Capitolo 11.003.0012 Servizi Organizzazione eventi e gestione risorse e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. Capitolo 11.003.0012 Servizi Organizzazione eventi e gestione risorse del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21, per un importo pari a € 38000 (oltre IVA come per legge) per l'attività di supporto e segreteria nelle attività di organizzazione delle richieste degli iscritti in materia previdenziale, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 38000 (+ IVA come per legge), a favore di Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano C.F. 97655300156 e P. Iva 08230800966 con sede in Milano piazza Sant'Ambrogio 21 nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.003.0012 Servizi Organizzazione eventi e gestione risorse.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

n) Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Medicina del Lavoro, aggiornamento documentale

Importo stimato del contratto: 1800 euro iva esclusa

Durata del contratto: 12 mesi – 1 marzo 2024 – 28 febbraio 2025

Caratteristiche tecniche:

dato l'oggetto dell'incarico che qui si elenca a titolo indicativo non esaustivo:

- redazione del piano sanitario annuale di tutela
- redazione di schede informative personali scritte, da consegnare ai lavoratori, sul significato degli accertamenti per loro previsti
- visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, al rientro da malattia e/o infortunio dopo assenza superiore a 60 gg. continuativi, per

gravidanza e/o per flessibilità/astensione in stato di gravidanza ecc.

- espressione del giudizio di idoneità alla mansione su apposito modello
- sopralluogo ambientale secondo una periodicità che assieme al R.S.P.P. si definirà
- collaborazione col R.S.P.P. alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comprendente, tra l'altro, valutazione del rischio per "stato di gravidanza" come da D.Lgs 151/01 con redazione di procedura aziendale ad hoc e collaborazione alla valutazione del rischio da "stress lavoro correlato"
- redazione della relazione annuale sull'attività sanitaria svolta nell'anno di riferimento
- partecipazione alla riunione periodica annuale ex art 35 D.Lgs 81/08 con illustrazione dei dati sanitari anonimi e collettivi emersi durante la sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento
- consulenza al datore di lavoro sui temi di salute e sicurezza sul lavoro
- come da art. 40 del D.Lgs 81/08, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmissione al portale INAIL dell'allegato 3B riguardante i dati aziendali e quelli della sorveglianza sanitaria effettuata
- disponibilità a proporre ed attuare eventuali azioni di promozione della salute che, su base volontaria, dovessero essere avviate dal datore di lavoro in ottemperanza ai disposti dell'art 25 del D.Lgs 81/08.

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV iscrizione all'ordine dei medici, e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice.

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

RILEVATA

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto servizi indispensabili al fine dello svolgimento ordinario delle attività svolte dal Collegio come da normativa vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad affidare il servizio sopra descritto per il corretto funzionamento delle attività verso gli iscritti

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumento telematici ecc. ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in

considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

Che a mezzo mail è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico :

Dott. Giuseppe Sozzi

Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro

Via Pisacane, 26 - 20129 Milano Tel. 02 29408252 - Cell. 335 6384722

dott.sozzi@gmail.com | dott.sozzi@pec.it

VISTA

L'offerta ricevuta dall'operatore economico in data 20 novembre 2023

1) **Dott. Giuseppe Sozzi**

Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro

Via Pisacane, 26 - 20129 Milano Tel. 02 29408252 - Cell. 335 6384722

dott.sozzi@gmail.com | dott.sozzi@pec.it

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare al **Dott. Giuseppe Sozzi** Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro Via Pisacane, 26 - 20129 Milano Tel. 02 29408252 - Cell. 335 6384722 dott.sozzi@gmail.com | dott.sozzi@pec.it le attività in parola sopra descritte per un importo € 1.800 (+ IVA e oneri come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro.

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

- il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio", approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: "Regolamento per la professione di Geometra", che istituisce i Collegi Provinciali.

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO che all'Operatore economico affidatario verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, se non risulteranno sussistenti le cause di divieto di affidamento, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti, si procederà con l'affidamento;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto il Tesoriere Geom. Giuseppe Moroni, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è da imputare sul capitolo 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni Professionali e Servizi del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG , tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

all'unanimità DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni descritte, in parola **Dott. Giuseppe Sozzi** Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro Via Pisacane, 26 - 20129 Milano Tel. 02 29408252 - Cell. 335 6384722 dott.sozzi@gmail.com | dott.sozzi@pec.it , per un importo pari a € 1.800 (+ IVA e oneri come per legge), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 1800 (oltre IVA e oneri come per legge), a favore del Dottor Giuseppe Sozzi nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 11.004.0014 Prestazioni professionali e servizi.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

2) di individuare le seguenti forniture necessarie per l'esercizio finanziario 2024:

Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0013 Timbri nuovi iscritti

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto timbri per i nuovi iscritti

Importo stimato del contratto: 4.500

Durata del contratto: 24 mesi

Caratteristiche tecniche: fornitore timbri

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante un solo preventivo;

3) Di imputare le somme sopra individuate ai relativi capitoli di bilancio di previsione 11.004.0013.

4) Di individuare, quale RUP, il Consigliere Tesoriere Giuseppe Moroni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 DLGS 36/2023 per tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione del contratto relativamente a tutti gli affidamenti dell'ente con attribuzione del potere di adottare il provvedimento finale della procedura fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Voce di Costo e Capitolo di spesa per imputazione pagamento a valere sul Bilancio di previsione 2024: 11.004.0006 Cancelleria

L'affidamento avrà i seguenti elementi essenziali:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto timbri per i nuovi iscritti

Importo stimato del contratto: 3.000

Durata del contratto: 12 mesi

Caratteristiche tecniche: forniture penne, matite, carta, cancelleria varia

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014

Requisiti: esperienze pregresse da documentare tramite CV e requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante un solo preventivo;

Omissis

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendo in discussione, il Presidente alle ore 13.00 dichiara conclusi i lavori e scioglie la riunione.

Il Segretario
Walter Ventoruzzo

Il Presidente
Cristiano Cremoli